COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

Prot. 18466
Del 10/09/2015

ORDINANZA SINDACALE
N. 116 DEL 10/09/2015

Oggetto: Divieto di balneazione temporaneo Su Stangioni - Pula.

IL SINDACO

Vista la comunicazione del 09/09/2015, Prot. 29020, (Prot. Generale n. 18293 del 09.09.2015) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ARPAS, con la quale il Direttore del Dipartimento in parola comunicava che a seguito di campionamenti effettuati in data 07.09.2015, sono risultati fuori norma alcuni parametri, chiedendo pertanto il divieto alla balneazione a Su Stangioni, per una lunghezza di mt. 1192,49, e più specificatamente il tratto da interdire è il seguente:

- *LONG. 1'502'083* *LAT. 4'316'424*
- *LONG. 1'502'155* *LAT. 4'317'133*

Ritenuto necessario per le motivazioni sovraesposte, a scopo esclusivamente precauzionale a tutela dell'igiene e della salute pubblica e fino a diverse disposizioni, adottare un provvedimento ordinatorio che vieti la balneazione nel tratto di mare di Su Stangioni - Pula;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";

Visto l'art. 2, comma 4, del D.M. 30.03.2012 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*"

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 che consente al Sindaco quale ufficiale del Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.gs n. 267 del 18/08/2000 che consente al Sindaco in qualità di Autorità Locale l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ;

Ritenuto che nel caso di specie sussistano le condizioni richieste dalla legge per la emissione di ordinanza sindacale al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute delle persone;

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione a 100 metri a nord della Foce del Rio Pula, per una lunghezza di mt. 1327,70, e più specificatamente:

- *LONG. 1'502'083* *LAT. 4'316'424*
- *LONG. 1'502'155* *LAT. 4'317'133*

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- → ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Dipartimento di Cagliari, Servizio Attività Laboratoristiche – Via Contivecchi, 7, Cagliari;
- → ASL 8 Cagliari;
- → Presidenza della Regione – Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna;
- → Ministero della Salute;
- → Assessorato Regionale Difesa Ambiente – Settore Indagini e Studi – Cagliari;
- → Assessorato Regionale Sanità – Cagliari;
- → Prefettura di Cagliari;
- → Area Tecnica – Sede;
- → Vigili Urbani – Sede;
- → Comando Carabinieri – Pula;

COMUNE DI PULA Prov. di Cagliari

IL SINDACO
(Carla Medau)